

# Consiglio di Stato

Sezione V

Sentenza del 12/05/2003 n. 2510

## Intitolazione:

Finanza locale - Imposte comunali sulla pubblicita' -  
Riscossione - Dichiarazione del concessionario - Organo competente - E'  
il Comune.

## Massima:

La disciplina dettata per la riscossione delle imposte dirette regola la concessione di un compito dello Stato ed individua coerentemente l'organo titolare del potere di dichiarazione della decadenza del concessionario in un'autorita' che appartiene all'ente concedente (nella specie, il prefetto). Diversamente, nell'ipotesi di concessione della riscossione di imposte pertinenti ad un ente diverso dallo Stato (come nel caso delle imposte comunali sulle pubbliche affissioni) la competenza in discorso va assegnata, anche in via interpretativa, ad un organo dell'ente che risulta parte del rapporto concessorio (cioe' lo stesso Comune), dovendosi ritenere esclusivamente riservata a quest'ultimo la potesta' di accertare il rispetto degli obblighi del concessionario e di sanzionare la loro eventuale violazione.

\*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

## Testo:

### FATTO

Con la sentenza appellata veniva annullata, in accoglimento del ricorso presentato dall'xxx s.a.s. dinanzi al T.A.R. della Toscana, la delibera n.345 in data 19.9.1986 con la quale il Comune di Volterra aveva disposto la risoluzione del contratto stipulato con la societa' ricorrente, avente ad oggetto la riscossione dell'imposta sulla pubblicita', per gravi inadempienze dell'appaltatrice.

Avverso tale decisione proponeva rituale appello il Comune di Volterra, criticando la correttezza del giudizio di illegittimita' pronunciato dal T.A.R. ed invocandone l'annullamento.

Resisteva la xxx s.p.a., medio tempore succeduta, in virtu' di fusione per incorporazione, all'originaria ricorrente, contestando la fondatezza delle censure dedotte a fondamento dell'appello e domandandone la reiezione.

Con sentenza interlocutoria n.498/02 veniva disposta l'acquisizione della delibera impugnata in primo grado e del capitolato d'oneri relativo al servizio controverso.

Espletato il predetto incombenza istruttorio, alla pubblica udienza del 14 marzo 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

### DIRITTO

1.- Le parti controvertono sulla legittimita' della delibera consiliare n.345 in data 19.9.1986 con la quale il Comune di Volterra ha disposto la risoluzione del contratto stipulato con l'xxx s.a.s. (alla quale e' medio tempore succeduta la societa' odierna appellata), avente ad oggetto la riscossione dell'imposta sulla pubblicita', per gravi inadempienze della concessionaria, concretamente ravvisate nell'utilizzo di sistemi di pagamento (ricezione delle somme su un proprio conto corrente) diversi da quelli convenuti ("speciali bollettari a madre e figlia"), nell'omessa inclusione degli importi in tal modo riscossi nel rendiconto trimestrale, nel subappalto del servizio contro il parere contrario dell'Amministrazione e nell'ingiustificata sospensione del servizio per tre giorni.

Il Tribunale fiorentino, accogliendo il ricorso dell'xxx, ha annullato tale delibera, giudicandola viziata per incompetenza, individuando nel Prefetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 d.p.r. 26 ottobre 1972, n.639 e 103 d.p.r. 15 maggio 1963, n.858, l'organo titolare della potesta' con la

stessa esercitata, nonché da carenza di potere, negando la sussistenza in capo al Comune del titolo a pronunciare autoritativamente la risoluzione del contratto, in mancanza di specifica previsione normativa.

Il Comune appellante contesta la correttezza di tale giudizio, ribadendo la propria titolarità della potestà di risolvere il contratto e concludendo per l'annullamento della statuizione gravata.

La società appellata difende, di contro, il convincimento espresso dai primi giudici, invocando la conferma della relativa pronuncia.

2.- L'appello è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.

2.1- Come già osservato, i primi giudici hanno, in sintesi, fondato il giudizio di illegittimità della delibera controversa sulla presupposta sua qualificazione come atto di decadenza e sul conseguente rilievo assorbente dell'incompetenza del Comune alla sua adozione in favore del Prefetto, ritenuto titolare del relativo potere ai sensi della normativa di riferimento sopra indicata.

Tale valutazione risulta errata in quanto trascura di considerare che all'art.18 del capitolato d'onori, che regola la concessione del servizio di riscossione in questione, il potere di sancire la decadenza del concessionario risulta espressamente attribuito al Comune, sicché, anche prescindendo dal nomen iuris dell'atto con il quale è stata autoritativamente disposta la cessazione degli effetti del rapporto concessorio, non può dubitarsi della sussistenza in capo all'Amministrazione concedente della potestà di stabilire unilateralmente la perdita della titolarità del servizio, in conseguenza dell'accertamento di gravi inadempienze da parte del suo gestore.

Ne' tale conclusione può ritenersi inficiata dall'attribuzione al Prefetto del potere in questione (art.103 d.p.r. n.858/63), posto che il richiamo al regime della riscossione delle imposte dirette (operato, per la materia delle imposte sulla pubblicità, dall'art.47, ultimo comma d.p.r. n.639/72) deve intendersi riferito al procedimento preordinato alla dichiarazione di decadenza e non anche all'autorità cui compete l'adozione del provvedimento finale.

La disciplina dettata per la riscossione delle imposte dirette regola, infatti, la concessione di un compito dello Stato ed individua coerentemente l'organo titolare del potere di dichiarare la decadenza del concessionario in un'autorità che appartiene all'ente concedente.

Diversamente, nel caso di concessione della riscossione di imposte pertinenti ad un ente diverso dallo Stato (come nel caso delle imposte comunali sulle pubbliche affissioni), la competenza in questione va assegnata, anche per via interpretativa, ad un organo dell'ente che risulta parte del rapporto concessorio, dovendosi ritenere esclusivamente riservata a quest'ultimo la potestà di accertare il rispetto degli obblighi del concessionario e di sanzionare la loro eventuale violazione.

Correttamente, pertanto, nel capitolato d'onori tali competenze sono state esplicitamente riconosciute in capo al Comune, sicché la delibera controversa deve ritenersi immune dal vizio d'incompetenza rilevato a sostegno della pronuncia impugnata.

2.2- Così accertata la correttezza, sotto il profilo appena esaminato, della contestata delibera, deve rilevarsi che la società appellata, lungi dal riproporre le altre censure dedotte a sostegno del ricorso originario (ed assorbite dalla decisione appellata), si è limitata a negare la sussistenza delle violazioni e delle inadempienze colpite con la determinazione in oggetto, sulla base del solo argomento (cfr. pag.7 del controricorso) dell'assoluzione, in sede penale, dei suoi amministratori, imputati di reati riconducibili alle predette irregolarità, con sentenza del 19.12.1987 del Tribunale di Pisa.

Anche prescindendo dalla estrema genericità di tale deduzione, che ne preclude un serio esame, è sufficiente, al riguardo, rilevare che il riferito proscioglimento risulta del tutto inidoneo, in quanto relativo alla posizione soggettiva degli amministratori ed alla sola rilevanza penale delle violazioni, a confutare e smentire gli accertamenti compiuti dalla Polizia Municipale di Volterra, e consacrati nel rapporto in data 9.5.86, dai quali si ricava che, in palese e grave violazione dell'obbligazione sancita dall'art.16 del capitolato d'onori, la concessionaria aveva ripetutamente provveduto a ricevere i pagamenti delle imposte mediante versamenti sul proprio conto corrente, anziché con l'utilizzo degli speciali bollettari.

Resta, così, confermata, anche sotto il limitato profilo da ultimo considerato, la correttezza della delibera in questione.

3.- In accoglimento del ricorso ed in riforma della sentenza appellata, va, quindi, respinto il ricorso in primo grado.

Sussistono, infine, giusti motivi per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso in primo grado; dichiara compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio; ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.